



REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE

**DIREZIONE GENERALE POLITICHE TERRITORIALI,
AMBIENTALI E PER LA MOBILITA'**

**AREA DI COORDINAMENTO AMBIENTE, ENERGIA E
CAMBIAMENTI CLIMATICI**

SETTORE TUTELA E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: Franco Gallori

Decreto

N° 3010

del 15 Luglio 2011

Publicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Allegati n°: 0

Oggetto:

Decreto concessione deroghe ai parametri previsti dal D.Lgs 31/01- Acque destinate al consumo umano.

Atto non soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006

Atto certificato il 21-07-2011

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge Regionale 8 Gennaio 2009 n.1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale";

VISTI gli artt. 6 e 9 della Legge Regionale 8 Gennaio 2009 n.1;

VISTO il Decreto del Direttore Generale delle politiche territoriali, ambientali e per la mobilità n. 5499 del 18 novembre 2010 con il quale il sottoscritto è stata nominato responsabile del Settore "Tutela e gestione delle risorse idriche" e il decreto 1376 del 18.4.2011;

VISTA la direttiva 98/83/CE del 3 novembre 1998;

VISTO l' art.151 del D.lgs.152/06 in materia di rapporti tra gli enti locali ed i soggetti Gestori del Servizio Idrico Integrato , come già disposto dalla Legge 5 gennaio 1994 n.36 "Disposizioni in materia di risorse idriche" ed il particolare l'art.11 ,comma 3;

VISTA la L.R n. 81/95, con la quale sono stati delimitati, all'interno del perimetro della Regione Toscana,6 Ambiti territoriali ottimali per la riorganizzazione del servizio idrico integrato;

RICORDATO che tutte le Autorità di Ambito territoriali ottimali della Regione Toscana hanno predisposto, ed approvato, in forma definitiva il Piano di Ambito, comprensivo del programma degli interventi;

RICORDATO che a far data dal 1 gennaio 2002, le Autorità di Ambito territoriale Ottimale n.2 - Basso Valdarno ,n. 3 - Medio Valdarno , n. 5 - Toscana Costa , n. 6 - Ombrone hanno affidato la gestione del servizio idrico integrato al gestore unico di Ambito, Rispettivamente individuati in Acque S.p.a.,Publiacqua S.p.A., ASA S.p.A. , Fiora S.p.A;

RICORDATO che a far data dal 1 giugno 1999 l' Autorità di Ambito territoriale Ottimale n.4 - Alto Valdarno ha affidato la gestione del servizio idrico integrato al gestore unico di Ambito Nuove Acque Spa;

VISTO il D.lgs. 31 del 2/2/2001, come integrato e modificato dal D.lgs.27 del 2/2/2002, di cui si richiama in particolare l'art. 13 che stabilisce che la Regione può concedere deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I parte B entro i valori ammissibili stabiliti dal Ministero della Salute con decreto da adottare di concerto con il Ministero dell'Ambiente;

RICHIAMATO il decreto emesso dalla Regione Toscana n. 3608 del 24.7.2009 con il quale sono state concesse deroghe , fino al 31.12.2009, e il decreto 1514 del 26.3.2010 che, in recepimento dell'Ordinanza ministeriale del 30.12.2009.

proroga il precedente decreto fino al pronunciamento della Commissione Europea;

VISTE le richieste di rinnovo delle deroghe presentate dalle Autorità di Ambito congiuntamente ai Gestori del servizio idrico integrato ai sensi dell'art.13 , D.lgs.31/01, comprensive della documentazione a supporto prescritto dal medesimo D.lgs;

CONSIDERATO che i parametri per i quali è richiesta , dalle Autorità di Ambito congiuntamente ai Gestori del Servizio Idrico Integrato, la deroga su specifiche aree individuate sono Boro e Arsenico, connessi con le caratteristiche geologiche delle aree;

VISTI i piani relativi alla necessaria azione correttiva presentati dai Gestori del Servizio Idrico Integrato congiuntamente con le Autorità di Ambito , contenenti

- interventi tecnici sulla rete idrica e sugli impianti
- ricerca di nuova fonti di approvvigionamento
- calendario dei lavori
- la stima dei costi
- la copertura finanziaria, prevista all'interno del sistema tariffario del Servizio Idrico Integrato;

RILEVATO sulla base delle sopraccitate richieste la Regione Toscana ,con nota prot.n. AOO-GRT/2070/P.90.40.10 del 30.7.2009, ha richiesto al Ministero della Salute, ai sensi del sopracitato articolo, la fissazione di valori massimi ammissibili in deroga a quelli contenuti nell'Allegato I del D.Lgs. 31/2001, trasmettendo la documentazione richiesta dall'art. 13 del D. Lgs. 31/2001;

CONSIDERATO che per il loro rientro, come previsto dai Gestori del Servizio Idrico Integrato sono necessari interventi che richiedono tempi rilevanti ma compatibili con il D.lgs.31/01 e che pertanto è necessario ricorrere all'esercizio della deroga;

VISTO l'articolo 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.31, relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano ed in particolare il comma 6 del medesimo articolo, relativamente alla necessità dell'"acquisizione del parere favorevole della Commissione Europea";

VISTA la Decisione della Commissione C (2011) 2014 definitiva del 22 marzo 2011 con la quale si concede la deroga per il parametro Arsenico fino al valore di 20 ug/l per i comuni che ne avevano fatto motivata richiesta;

VISTO il DM del 11.5.2011 pubblicato su Gazzetta ufficiale n.151 del 1.7.2011, che dispone che la Regione Toscana possa concedere il rinnovo delle deroghe per i comuni che ne avevano fatto motivata richiesta;

VISTI i risultati del controllo effettuato sulle precedenti programmazioni, la popolazione interessata, la quantità di acqua fornita ogni giorno, così come individuati nelle richieste di rinnovo deroghe avanzate dalle Autorità di Ambito;

RITENUTO necessario che i gestori degli acquedotti sopra menzionati attuino i piani degli interventi predisposti per il superamento delle criticità e volti al risanamento della risorsa idrica oggetto di deroga nei tempi indicati dalle relazioni presentate al Ministero della Salute;

RITENUTO inoltre necessario che gli stessi gestori attuino uno specifico piano di controllo al fine di verificare che le concentrazioni dei parametri oggetto di deroga non superino il valore massimo ammissibile (VMA) concesso e di accertare che non vi siano peggioramenti della qualità delle acque destinate al consumo umano;

VISTO l'art. 13, comma 11 del d.lgs.31/2001, che cita:

“La Regione o Provincia autonoma che si avvale delle deroghe di cui al presente articolo provvede affinché la popolazione interessata sia tempestivamente e adeguatamente informata delle deroghe applicate e delle condizioni che le disciplinano. Ove occorra, la Regione o Provincia autonoma provvede inoltre a fornire raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare. Le informazioni e raccomandazioni fornite alla popolazione fanno parte integrante del provvedimento di deroga.”;

CONSIDERATO che il DM del 11.5.2011 pubblicato in Gazzetta ufficiale n.151 del 1.7.2011, emanato in recepimento della Decisione della Commissione Europea C (2011) 2014 definitiva del 22 marzo 2011 indica agli artt.2,3,4 :

Art. 2

- *L'acqua distribuita, pur nei limiti consentiti dall'articolo 1, non deve essere utilizzata per il consumo potabile dei neonati e dei bambini fino all'età di 3 anni.*
- *E' rimessa all'Autorità regionale la verifica che le industrie alimentari, nel territorio interessato dal provvedimento di deroga, attuino i necessari provvedimenti, anche nell'ambito del piano di autocontrollo, affinché l'acqua introdotta come componente nei prodotti finali non presenti concentrazioni dei parametri in deroga superiori ai limiti stabiliti dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.*

Art. 3

- *Le Regioni devono provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativamente alle elevate concentrazioni dei predetti valori nell'acqua erogata quale che ne sia l'utilizzo, compreso quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti.*

- *Nell'ambito dell'informativa di cui al comma 1, le Regioni devono, inoltre, informare circa le modalità per ridurre i rischi legati all'acqua potabile per la quale è stata concessa la deroga, e in particolare circa l'utilizzo da parte di neonati e di bambini fino all'età di 3 anni.*

Art. 4

- *Fermo restando i valori massimi ammissibili di cui all'articolo 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'autorità regionale è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile comunque non superiore a quelli già concessi.*
- *Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche più conservative.*

CONSIDERATA l'opportunità di incaricare i Sindaci dei Comuni interessati quali Autorità Sanitarie competenti per il territorio, di concerto con le Aziende USL territorialmente competenti, dell'obbligo di informare i cittadini interessati di quanto previsto dal D.M. DM del 11.5.2011 pubblicato su Gazzetta ufficiale n.151 del 1.7.2011;

CONSIDERATO che il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28.1.2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, all'art. 17 stabilisce che :

“Spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte.”

CONSIDERATO che il Regolamento (CE) n. 178/2002 articolo 19, Comma 3 stabilisce che:“Gli operatori del settore alimentare informano immediatamente le autorità competenti quando ritengano o abbiano motivo di ritenere che un alimento da essi immesso sul mercato possa essere dannoso per la salute umana. Essi informano le autorità competenti degli interventi adottati per evitare rischi al consumatore finale e non impediscono né scoraggiano la cooperazione di chiunque con le autorità competenti, in base alla legislazione nazionale e alla prassi legale, nel caso in cui tale cooperazione possa prevenire, ridurre o eliminare un rischio derivante da un prodotto-alimentare.”

CONSIDERATO che le autorità competenti per tale controlli e vigilanza sono le Aziende USL;

CONSIDERATO che la responsabilità principale per la sicurezza degli alimenti incombe all'operatore del settore alimentare come disciplinato all'art. 1, comma

1, del regolamento (CE) n.852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;

ESAMINATI gli atti di ufficio

DECRETA

1. Di stabilire, il rinnovo delle deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B del Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per il parametro arsenico, per i seguenti comuni:
Piombino, Suvereto, Campiglia Marittima, Rio Marina, Rio nell'Elba, Capoliveri, Porto Azzurro, Marciana, Marciana Marina, Campo nell'Elba.
2. Di stabilire che la deroga per i suddetti Valori Massimi Ammissibili è concessa per il valore di 20 ug/l ,secondo quanto disposto dal DM del 11.5.2011 pubblicato su Gazzetta ufficiale n.151 del 1.7.2011, fino al 31.12.2012;
3. Di prescrivere a ciascun gestore del servizio idrico integrato di attuare i programmi degli interventi predisposti per il superamento delle condizioni di criticità di erogazione, nel rispetto della tempistica predefinita;
4. Di incaricare agli stessi gestori di predisporre, di concerto con le Aziende USL territorialmente competenti, uno specifico piano di controllo con campionamenti a cadenza mensile, salvo diversa indicazione delle Aziende USL, al fine di verificare che la concentrazione dei parametri oggetto di deroga non superi il valore massimo ammissibile concesso e di accertare che non vi siano peggioramenti della qualità delle acque destinate al consumo umano, trasmettendo tempestivamente i dati alle Aziende USL;
5. Di imporre alle Autorità di Ambito interessate dai provvedimenti di deroga di adottare tutte le misure possibili e necessarie a garantire il ripristino della qualità delle acque erogate, modulando, ove necessario, il programma di interventi di cui all'art. 11, comma 3 della Legge 36/94, che è parte integrante del Piano d'Ambito;
6. Di indicare alle Aziende USL di predisporre, concordemente con i Gestori del Servizio Idrico integrato, uno specifico piano al fine di intensificare i controlli per i comuni ai quali sono state concesse deroghe per due o più parametri;
7. Di incaricare le Aziende USL e i Gestori del Servizio Idrico Integrato di comunicare alla Regione Toscana, alle ATO e ai Sindaci dei comuni interessati, almeno mensilmente i risultati dei controlli di cui ai punti 4. e 6. del presente decreto;
8. Di incaricare i Sindaci dei Comuni interessati, quali autorità sanitarie competenti per il territorio, di assicurare in accordo con le Aziende USL e i Gestori del Servizio Idrico Integrato, la diffusione delle informazioni di cui al punto 9 del presente decreto;

9. Di incaricare le Aziende Sanitarie di effettuare la verifica del rispetto degli obblighi in capo all'impresa alimentare previsto dalla normativa vigente con particolare riguardo alla valutazione del potenziale rischio per la salute umana causato dall'utilizzo di acque in deroga
10. Di escludere dai provvedimenti di deroga le industrie alimentari , che sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dal D.lgs.31/2001, ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto a livello locale;
11. Di incaricare le Aziende USL competenti per le aree territoriali interessate dai parametri in deroga di concerto con i Sindaci dei Comuni interessati, di informare la popolazione interessata e di valutare l'opportunità di procedere a ulteriori informazioni a particolari gruppi di utenti per i quali potrebbe sussistere un rischio particolare, in aggiunta a quanto disposto all'art. 13, comma 11 del D.lgs.31/2001 .In particolare la suddetta informazione dovrà essere ancor più dettagliata per la popolazione dei comuni nel cui territorio viene distribuita acqua con due o più valori di parametro in deroga;
12. Di incaricare i Sindaci dei Comuni interessati quali autorità sanitarie competenti per il territorio, di assicurare in accordo con le Aziende USL, la diffusione delle informazioni di cui ai punti 10.12. del presente decreto;
13. Di dare comunicazione del presente decreto ai Gestori del Servizio del Idrico Integrato, alle Aziende USL competenti per il territorio, ai Presidenti ATO all'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale ,ai Sindaci dei Comuni interessati alla deroga e ai Ministeri della Salute e dell'Ambiente;

Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lett. a) della L.R. 23/2007, in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale.

Il Dirigente

REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE

N. 3010 del 15/07/2011

Decreto non soggetto a controllo interno

La presente copia - composta da n° 8 pagine(a) (1 di frontespizio, 1 di attestazione, le restanti di testo)
- riprodotta mediante sistemi informatici secondo le modalità previste dall'art.6-quater della
L.15.3.1991 n.80 e dall'art.3 del D.Lgs. 12.2.1993 n.39,

E' CONFORME ALL'ORIGINALE

per uso amministrativo interno degli uffici regionali e per gli usi, previsti dalla legge, degli altri
pubblici uffici.

L'originale, sottoscritto dal dirigente competente per materia, è conservato presso il Settore "Attività
normativa della presidenza. supporto all'attività normativa e consulenza giuridica per le direzioni:
politiche territoriali e ambientali, sviluppo economico, organizzazione e sistema informativo" sotto la
responsabilità del dirigente di tale Settore Dr. Cristina Francini.